

## ARTICLES / SAGGI

### LETTERATURA E DIRITTO. SPUNTI SULL'ORATORIA FORENSE IN ITALIA TRA CINQUE E SETTECENTO

**FRANCO ARATO**  
(Università degli Studi di Torino)

#### **Abstract**

*In the history of the relationship between law and literature the forensic eloquence is a relatively new subject, at least in Italian Studies. This article investigates the tradition of defence speeches between the sixteenth and eighteenth centuries in Venice (Pietro Badoaro, the playwright Goldoni, who was for many years a professional lawyer), in Naples (where G.B. Vico taught forensic rhetoric at the University), and in Bologna (the cause célèbre of the supposed wife-killer Francesco Albergati Capacelli, defended by Ignazio Magnani). Lawyers often became very popular, they used both dialect and Italian, mixing the scholars and the courts, logic and sentimentalism, and paving the way for the new eloquence of the Revolution era.*

La tradizione dell'oratoria forense, legata a una sofisticata casistica di regole e di consuetudini retoriche, costituisce notoriamente uno dei nodi centrali della cultura greco-latina: ogni studente di liceo si piega ancora oggi, magari recalcitrante, sulle pagine di Isocrate e di Demostene, di Cicerone e di Quintiliano, considerate esemplari di una lingua e di uno stile, oltretutto di una *paidéia*, cioè di un'educazione alla cittadinanza. Anche chi poco o niente sa di retorica antica ha sentito parlare di una *filippica* quale sinonimo di veemente discorso contro qualcuno o qualcosa. Vale lo stesso per la letteratura italiana, in particolare per quella moderna? Si possono trovare nell'eloquenza del

Foro esempi paragonabili, per efficacia e dignità retorica, ai fasti italiani dell'oratoria sacra e civile? La risposta a questa domanda non è difficile: la tradizione forense non annovera un Savonarola, un Segneri, un Bartoli, o, sul versante politico, un Bracciolini, un Bruni, un Guidiccioni, un Paruta, di là dalla grande diversità, negli antichi Stati italiani, delle procedure giudiziarie e dei codici. Tuttavia a livello della cultura popolare la fortuna dell'oratoria degli avvocati, soprattutto nei procedimenti penali, persiste sino al ventesimo secolo. Si prenda la pagina di un capolavoro civile mai dimenticato, *Cristo si è fermato a Eboli* di Carlo Levi (1945), che bene illustra l'ingenua ammirazione dei semplici per la teatrale recitazione di un causidico di provincia:

Il diritto, gli avvocati, le cause in tribunale lo [il giovane contadino Boccia] colmavano di estasi e di delizia. Sapeva a memoria i nomi di tutti gli avvocati della provincia, e brani delle loro cause più celebri; e in questo non era il solo, perché l'amore per l'oratoria forense è quaggiù abbastanza generale. Ma un fatto accaduto due o tre anni prima era diventato l'avvenimento più importante e beatificante della sua vita. Per qualche causetta di confini, una sezione distaccata di pretura aveva tenuto una udienza proprio qui a Grassano, e c'era venuto a parlare il più grande avvocato di Matera, il famoso avvocato Latronico. L'arringa di Latronico, Boccia la sapeva a mente intera: e non passava giorno che non la ripetesse accendendosi di ammirazione nei passi più emozionanti. – Lupi di Accettura, cani di San Mauro, corvi di Tricarico, volpi di Grottole e rospi di Garaguso! – aveva detto Latronico nella sua perorazione. A Boccia questo pareva il più alto volo dell'oratoria universale. – Rospi di Garaguso! – andava ripetendo con compunzione e con enfasi, secondo l'umore del giorno; – proprio così, rospi di Garaguso, perché stanno vicino all'acqua, sopra il pantano. Che discorso!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> C. Levi, *Cristo si è fermato a Eboli*, Torino, Einaudi, 1945, rist. Milano, Mondadori, 1960:139. Una bella analisi retorica dell'eloquenza degli avvocati novecenteschi è in: B.

Un altro documento, quasi contemporaneo, *San Gennaro non dice mai no* di Giuseppe Marotta (1948), piccolo diario dolcemente meridionale del dopoguerra, testimonia l'ammirazione universale per l'avvocato di grido, sentimento che a Napoli è sempre stato comune a tutte le classi: «Fu dunque Ferdinando T. a dirmi: 'Giovanni Porzio perora domani al processo per l'uccisione di 'O Mpicciuso; vieni a sentirlo? È un dibattito come non ne avevamo da anni, Porzio sarà stupendo'». <sup>2</sup> Ecco un estratto minimo dall'arringa di quell'avvocato, anziano ma ancora sulla breccia, contemplato con un po' di ironia da Marotta, che pur sa d'essere di fronte a un vero artista, erede d'una tradizione secolare: «Ah se era veemente Giovanni Porzio. Come gestiva, come si fletteva, come si inarcava, come puntava il dito sui giudici, come dirigeva e graduava il flusso della sua voce, come gridava: "Vendetta? Ma tutto è vendetta in questa vita!"» (78). Sono due esempi che riguardano un'Italia prossima eppure remota, e testimoniano una passione antica. Del resto, l'avvocato sin dall'età barocca venne spesso assimilato all'attore: un modo forse per nobilitare il secondo e mettere in dubbio la lucidità argomentativa del primo. <sup>3</sup> Diffusissimo fuori d'Italia fu il detto, attribuito a Martin Lutero, sui «Juristen böse Christen» (giuristi cattivi cristiani), molto comune la satira nostrana dell'azzeccagarbugli: elementi che hanno contribuito da sempre ad assegnare uno statuto ambiguo alla figura del causidico, tra l'ammirazione e il timore, il rispetto e il dileggio. <sup>4</sup>

Per la nostra ricognizione possiamo partire allora da un passo del cinquecentesco Francesco Sansovino, figlio del grande architetto e scultore Jacopo, che compilò nella prima età della Controriforma una serie di libretti paragonabili ai manuali che oggi spiegano, senza pretese, come si possa raggiungere il successo nelle professioni. Scrisse anche a proposito dell'avvocatura, consegnandoci tra l'altro –

---

Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, cap. IV.

<sup>2</sup> G. Marotta, *San Gennaro non dice mai no*, Milano, Longanesi, 1948: 74.

<sup>3</sup> Cfr. C. Vicentini, *La teoria della recitazione. Dall'antichità al Settecento*, Venezia, Marsilio, 2012, cap. IV.

<sup>4</sup> Su questo tema sono da vedere i preziosi spunti offerti da G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976: 33-34.

sotto il velo allegorico del sapiente precettore – una divertente satira del cattivo avvocato:

Hor giunto che tu sarai a Palazzo, saluta ciascuno che ti si para dinanzi, e con volto ridente, e con gravità inchinati al tribunale ove son i giudici, e famigliarmente parlando, e burlando con loro dimostra alle genti che sono all'intorno, che i giudici son teco intrinseci molto. Venuto poi alla Renga [arringa] habbia preparato tutte quelle formule usate, che tutto di sono in bocca a Palazzo, come sarebbe a dire: 'Signori se voi troverete un altro caso come questo, fate che questo sia il secondo', overamente: 'El vuol struccolar cevolle [strofinare cipolle] ne gli occhi alla giustitia', 'Nasè questa signori, da che ve salla? [Annusate questa signori, di cosa sa?]', 'È tapina la vita mia', 'Latet anguis in herba' e simili altre parole. Del rimanente non haver cura di quel che tu dica: ma favella a ventura. Grida più che tu puoi: suda, e scaldati assai: percioché quante gocce ti cascano dalla fronte, tanti scudi ti piovono in borsa, conciosia che gli ascoltanti, vedendo che tu difendi le cause di cuore, ti corrono a casa: e così procedendo entra a dir male della parte, o dell'avvocato contrario, e cavata la causa fuor del suo termine, esclama, ridi, piagni, e finalmente impreca con tutti i modi, ch'i giudici facciano per te. Et se ti bisognasse rispondere all'avversario, di' tutto il contrario e non fallirai di molto. Voglio poi che tu habbia alcuni tuoi partiali amici, clienti, e sollicitatori, i quali, fingendo di non ti conoscere se non per fama, si spargino tra le persone lodandoti sino alle stelle, e ti predichino per dotto, per fedele, per huomo liberale e giusto, e per misericordioso de' poveri. Le qual cose se tu farai con altre insieme, ch'io ti dirò quando che sia, senz'alcun dubbio, diverrai sommo avvocato.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> [F. Sansovino], *L'avvocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'auttorità che hanno i magistrati di Venetia. Con la pratica delle cose giudiciali nel Palazzo*, Venezia, Lelio Bariletto e fratelli 1566, carte 6v.-7r. (prima edizione 1559); una ristampa delle pagine meno tecniche del libretto procurò Pietro Calamandrei: F. Sansovino, *L'avvocato e il segretario*,

Naturalmente è Venezia il teatro di questa scenetta. Corrisponde a verità il quadro? In parte possiamo credere di sì, perché altre testimonianze letterarie (italiane e straniere) lo confermano, rimandandoci a distanza di secoli l'immagine tralatizia dell'avvocato istrione, non tecnico del diritto, trionfatore più per forza di aderenze sociali e per voli retorici, che per raziocinio. Ma la diagnosi di una patologia non doveva necessariamente definire la media degli avvocati – buoni o meno buoni – che frequentavano le aule di tribunale.

Per restare in ambito veneto, si avverte una ben altra dignità retorica, rispetto alle scanzonate parole di Sansovino, nelle cinque *Orationi civili* che l'avvocato Pietro Badoaro – ovvero Badoero, Badoer – stampò a Venezia nel 1590. Si tratta di un modello retorico autorevole e fortunato tra i letterati, ma probabilmente lontano dalle pratiche del Foro della Serenissima: basti pensare che erano state scritte (furono mai recitate in quella forma?) non in vernacolo ma in lingua, mentre si sa che il veneziano era assolutamente prevalente nei tribunali. Eppure Badoaro – il cui ideale stilistico è da ritrovarsi nelle prose del Bembo – sin dalla Dedicata *in limine* al «cardinal Mont'Alto», ovvero Alessandro Damasceni Peretti, amava paragonare, facendo violenza alla realtà storica, lo stile veneziano a quello romano: «quest'è un libretto di cinque civili arringhi in diversi propositi fatti secondo il costume della città di Vinegia, o nulla, o poco differente, a mio avviso, dall'antico Romano». <sup>6</sup> Le cause discusse riguardano soprattutto questioni di eredità. Singolare, e politicamente rilevante,

---

Firenze, Le Monnier, 1942. Sul prolifico autore (al cui attivo c'è, tra l'altro, un interessante scritto boccacciano, *Lettere sopra le dieci giornate del Decamerone*, 1543): E. Bonora, *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Lettere Scienze ed Arti, 1994.

<sup>6</sup> P. Badoaro, *Orationi civili*, Venezia, Bonfadino, 1590, non pag. Nello stesso luogo lo scrittore esprimeva l'auspicio «che molti fertilissimi ingegni della nostra città, i quali nel trattare le civili, e criminali cause non sono meno eloquenti di coloro, che già in Roma, e in Atene con tanto grido fiorirono, allettati da questo esempio si risolvano di lasciar a beneficio de' posterì vive ne' loro scritti le attioni, che van facendo con meraviglia de' gli ascoltanti». Scarne notizie su Badoaro, ignorato dal moderno *Dizionario biografico degli italiani*, in G.M. Mazzuchelli, *Gli Scrittori d'Italia*, Brescia, Bossini, II/1, 1758, da cui apprendiamo che Pietro fu figlio illegittimo, poi riconosciuto, del patrizio Daniello, e che esercitò con successo l'avvocatura in patria dal 1570 al 1591, anno della morte.

l'arringa, per Marco Querini, relativa a un bottino lucrato da navi veneziane ai danni di imbarcazioni turche durante scaramucce avvenute nel mare di fronte a Durazzo nel marzo 1569: bottino che il governo dei Serenissimi vorrebbe veder restituito, in nome della *Realpolitik*, mentre Badoaro ne reclama il legittimo possesso da parte di privati vessati dallo storico nemico. È tipico che nel finale della orazione Badoaro annunci di volersi quasi svestire della «persona dell'avvocato» per indossare l'abito di «fedelissimo cittadino», «bramoso oltra misura della grandezza della *sua patria*». <sup>7</sup> Rimanda invece a tipici conflitti familiari l'orazione per gli eredi di Alessandro Businello: è l'intricato caso dell'eredità di Marc'Antonio Businello, in cui entrano una figlia naturale, poi mal maritata, e un fratello legittimo del defunto, Alessandro, dotato di numerosa figliolanza. Ecco uno *specimen* che mostra quanto lontana potesse essere la pagina rielaborata letterariamente dalla pratica comune:

Questa sfacciata vostra risposta voglio appunto ch'attoschi, et uccida ogni vostro argomento. Non è il testimonio, il qual depone intorno la detta ordinatione per brevuario, Pietro Riccio? Sì pure? Non è questi quell'antico domestico di casa? Non è questo un de' sensali delle vostre nozze infelici? Non è questi quello, che per legare con nodo più stretto la vostra amistà per compare vi prendeste? Et questi non si trasse mai innanzi per favellarvi di questo nuovo ordine, se non passati i quattordici anni? Se non dietro il dileguamento de i ducati due mille? Dopo venduto il mobile, dopo obligata, e impegnata la casa? Trovasi huomo sì folle, cui si potesse persuadere sconvenevolezza sì manifesta? Son huomo certo, assai materiale, e rozo, ma non credo già che questo mi si potesse dar ad intendere. L'altro testimonio chi è? Forse uno straniero? Sconosciuto? Che non capitasse innanzi più mai, se non quando prendeste risoluzione di querelare?<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Cfr. P. Badoaro, *Orationi* cit, cc 28r-51r. (la citazione da 33r.).

<sup>8</sup> Ivi, c. 12v. Da segnalare una riproposizione settecentesca del libro: Id., *Orationi civili [...]. Secondo lo stile di Venetia, nell'agitar le cause dinanzi a i Magistrati, et Uffici di quella Repubblica*. Bologna, Martelli, 1744.

Se in tribunale potrà forse apparire verosimile la sequela di domande retoriche, meno credibile il fiorentineggiare di «attoschi» o simili ostentazioni di eloquenza. Ma rimasero poi vive le solenni pagine del Badoero nella tradizione della cultura forense di Antico Regime? A fine Settecento il piemontese Carlo Denina – operosissimo poligrafo, tipico esponente dell’illuminismo moderato – si mostrava molto scettico in proposito:

Le orazioni del Badoero famoso tra’ letterati non so che mai servissero per le persone che s’impiegano ne’ tribunali a trattar cause. So bene, che uno de’ più accreditati avvocati veneziani, in compagnia del quale mi trovai in Milano, interrogato di questo, mi disse, che non conosceva affatto cotesto Badoero.<sup>9</sup>

Che l’alta retorica dei letterati procedesse ben distinta dalla pratica spicciola del Foro ce lo ricorda un autorevole storico e teorico secentesco del diritto, l’avvocato, sacerdote e poi anche cardinale Giambattista De Luca (1614-1683), il quale ne il *Dottor volgare* (titolo programmatico) aveva avvertito il manifesto «errore» dell’oratore accademico che fa pompa di «erudizione» inutile «per servizio della causa», essendo, giudicava, «di gran lunga migliore una scrittura in lingua calabrese, o pugliese, o genovese, o veneziana, ma piena di sodi motivi, e di buone ragioni ed autorità, d’un’altra la quale sia composta in una elegantissima e culta lingua toscana, ovvero della Corte romana, con tutte le regole, e precetti dell’arte, ma senza buoni motivi, e senza argomenti stringenti».<sup>10</sup> La preferenza per il volgare – anche se non l’esclusiva – assecondava una tendenza già anticipata qualche decennio prima nella cultura giuridica francese. Lo stesso De

---

<sup>9</sup> C. Denina, *Biblioepa o sia l’arte di compor libri*, Torino, Fratelli Reycends, 1776: 118-119: Denina annotava che al suo tempo lo «stile curiale» gli pareva in Italia «il più incolto e il più negletto» di tutti i generi oratori.

<sup>10</sup> M’avvalgo d’una ristampa settecentesca (la prima edizione è del 1674): G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana*, Colonia [cioè, Venezia, Fenzo], 1755, t. VI: 197-198.

Luca (autore di un quasi proverbiale libretto intitolato *Difesa della lingua italiana*, 1675), osservava come fosse evidente l'imprudenza di quell'avvocato che, non osando rinunciare ai fiori dell'eloquenza, disgustava i «giudici di basso intendimento e di poca capacità», soprattutto «quando l'Avvocato stia in opinione d'uomo dotto, e d'ingegno elevato, e raziocinativo, per esser l'ignoranza, ed il sospetto continui, ed indivisibili compagni; onde [il giudice] si metterà piuttosto alla parata e crederà, come volgarmente si dice, che *se gli voglia battere la polvere su gli occhi*, ovvero che con la forza dell'arte e dell'ingegno se gli voglia *fare vedere il bianco per il nero*».<sup>11</sup> Genere ancipite e ambiguo, dunque, quello forense: che, ragionava De Luca, pur essendo apparentemente tenuto fuori dalla «bella stanza del Parnaso» e confinato dai letterati «in un vile ittinello [tinello], al di fuori, per pascersi della scolatura della broda che avvanza nella loro cucina»,<sup>12</sup> era pur sempre suggestionato dagli esempi del bello scrivere.

Critico di De Luca e delle sue considerazioni ironicamente relativistiche intorno ai poteri del verbo avvocatesco si dimostra un celebre avvocato e giurista napoletano, più o meno contemporaneo, Francesco D'Andrea (1625-1698), il quale negli autobiografici e testamentari *Avvertimenti ai nipoti*, traccia una vibrata apologia dell'eloquenza degli avvocati napoletani e in generale della professione causidica, considerata una tappa obbligata per qualunque carriera insigne nei ranghi della pubblica amministrazione:

[...] Solo appo gl'avvocati può dirsi che risiede a di nostri il preggio della vera eloquenza, i quali non con le barsellette e con gli scherzi o con una stentata et affettata dicitura (come non con poco discapito di quel sacro ministerio s'usa dalla più parte de predicatori), ma con un'eloquenza massiccia e con argomenti gagliardi et efficaci han da rappresentare le raggioni de clienti loro,

---

<sup>11</sup> Ivi, t. VI: 190.

<sup>12</sup> Ivi, t. VI: 183. Due pubblicazioni antologiche recenti testimoniano un rinnovato interesse per il giurista secentesco: G.B. De Luca, *Lo stile legale*. Premessa di G. Alpa e introduzione di A. Mazzacane, Bologna, il Mulino, 2010; Id., *Proemio al Dottor volgare. Difesa della lingua italiana*. A cura di R. Ruggiero, Torino, Aragno, 2012.



non per dar diletto o far pompa del loro ingegno, come faceasi anticamente nelle scuole de retori o come si fa oggi nell'accademie, ma per convincere l'avversario con prove et argomenti reali et in maniera che sia atta a riportar da giudici favorevole la sentenza. Cosa che in nessuna altra parte, almeno della nostra Italia, si esercita così bene come da nostri avvocati, i quali oltre le cause che continuamente difendono ne nostri tribunali, dove spesso chiamati improvvisi ragionano pur le giornate intere, hanno spesso da orare avanti il prencipe nel supremo Collaterale [il Consiglio di Stato del Vicereame di Napoli] nelle cause così civili come criminali, dove le vite e le sostanze degl'uomini dipendono dalla vigorosa eloquenza degl'avvocati.<sup>13</sup>

A inizio Settecento, il sommo Giambattista Vico celebrava in una serie di prolusioni universitarie (citate poi con compiacimento nell'*Autobiografia*) l'oratoria classica rinnovata nei tempi moderni, la sua funzione educativa e conoscitiva soprattutto a beneficio delle menti troppo cartesianamente allenate: gran avversario di Descartes e dei renatisti allora trionfanti a Napoli si vantava d'essere, come è noto, il filosofo napoletano.<sup>14</sup> E una sorta di divorzio tra logica e retorica Vico proclamava nelle *Institutiones oratoriae* (1711), dove ricordava come la scuola dell'oratoria forense dovesse essere obbligatoria per chiunque coltivasse le *humanae litterae* («causarum forensium solertes multo facilius et gravius suasiones atque adeo laudationes

---

<sup>13</sup> F. D'Andrea, *Avvertimenti ai nipoti*, a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene, 1990, p. 147. Nelle stesse pagine D'Andrea si spaccia dell'eloquenza esercitata nei tribunali di Venezia (dove l'avvocatura non gli risulta essere «strada di nessun avanzamento» sociale), di Milano, Genova (dove, a suo parere, «gl'avvocati, in quanto sono avvocati, non sono stimati niente di più di quel che tra noi i nostri medici»), Roma (dove «tutti dicono le medesime cose e l'uno copia dall'altro quanto basta per la vittoria della causa, ma non si veggono disputati l'articoli come tra noi, e assai meno che s'esaminano secondo i veri principij della giurisprudenza»): ivi: 141-143.

<sup>14</sup> Se ne veda l'edizione critica e commentata: G.B. Vico, *Le orazioni inaugurali*, a cura di G.G. Visconti, Bologna, Il Mulino, 1982.

institutent»).<sup>15</sup> Vico rammentava pragmaticamente ai causidici in erba che gli argomenti per accattivare e commuovere (gli «argumenta conciliantia et permoventia») dovevano variare a seconda delle circostanze storiche e geografiche, così che in una repubblica democratica, come quella olandese, era da suggerire all'orecchio del giudice, ogni volta fosse possibile, il concetto di «libertas», all'aristocratico-repubblicano di Venezia l'«amplitudo» e il «decus» dei nobili, e nel Regno di Napoli, ovviamente, la gloria immortale del Principe.<sup>16</sup> (Quattro decenni dopo Montesquieu nell'*Esprit des lois* avrebbe proposto una scala vagamente simile, assegnando la virtù come *ressort*, molla, dell'agire nelle repubbliche, l'onore nelle monarchie, la paura negli stati dispotici).

Sempre a Napoli s'innalzava tuttavia a fine secolo una voce ben diversamente critica nei confronti dell'oratoria, quella dell'illuminista Gaetano Filangieri, che lamentava l'uso di metodi argomentativi poco razionali nel Foro, miranti non a convincere ma solo a commuovere. Se anche la commozione porta alla persuasione, rare volte, c'è da credere con Filangieri, essa conduce al trionfo della giustizia. Ecco come ragionava il giurista napoletano:

Esagerare l'atrocità del delitto, se si accusa, esagerare i motivi del delitto, se si difende; indagare le varie passioni de' giudici, per richiamarle sul soggetto, che si prende di mira; eccitare, secondo il bisogno lo richiede, l'ira; e la compassione, il furore, o la pietà; sostituire alla freddezza della ragione l'entusiasmo della immaginazione; parlare al cuore quando non può sedursi l'intelletto; commuovere il giudice, quando non è possibile persuaderlo: ecco ciò che comunemente si chiama arte oratoria del foro, arte

---

<sup>15</sup> G.B. Vico, *Institutiones oratoriae. Testo critico, versione e commento di G. Crifò*, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989: 22.

<sup>16</sup> Ivi: 88. In generale, su Vico retore: M. Mooney, *Vico e la tradizione della retorica*. Introduzione di A. Battistini, Bologna, Il Mulino, 1991.

perniciosa, arte destruttrice della giustizia, arte ch'espone l'innocenza, e favorisce l'impunità.<sup>17</sup>

Poiché ogni forma oratoria trae le sue origini dalla letteratura, è d'obbligo rivolgerci preliminarmente a uno degli scrittori più illustri del Settecento, che per anni fu avvocato professionista (anche se, a quanto pare, non così brillante come vorrebbe far credere): Carlo Goldoni. Torniamo dunque a Venezia. Nei *Mémoires*, l'autobiografia francese redatta in vecchiaia, troviamo un paio di testimonianze che val la pena rileggere, innanzi tutto quella sull'esordio del giovane avvocato, che si scontra col quasi altrettanto giovane ma già celebre Carlo Cordellina (niente sappiamo sull'argomento della causa):

Le jour est appointé, je me rends au tribunal de l'Avogarie. Mon adversaire parle pendant une heure et demie; je l'écoute, je ne le crains pas. Sa harangue finie, je commence la mienne; je tâche, par un préambule pathétique, de me concilier la faveur de mon juge. C'était la première fois que je m'exposais, j'avais besoin d'indulgence; j'entre en matière; j'attaque de front l'harangue de Cordelina; mes faits sont vrais, mes raisons sont bonnes, ma voix est sonore, mon éloquence ne déplâit pas; je parle pendant deux heures, je conclus, et je m'en vais trempé de la tête aux pieds. Mon domestique m'attendait dans une chambre voisine; je changeai de chemise; j'étais fatigué, épuisé. Voilà mon oncle qui arrive: 'Mon cher neveu, nous avons gagné; la partie adverse est condamnée aux dépens. Courage, continua-t-il, courage, mon ami; ce premier coup d'essai vous annonce pour un homme qui doit faire son chemin; vous ne manquerez pas de clients'.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Cfr. G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, libro III, cap. XX (*La difesa*: cito dall'ed. di Genova, Gravier 1798, t. IV: 171).

<sup>18</sup> C. Goldoni, *Mémoires pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son théâtre*, I, XXV, in *Id., Tutte le opere*, Milano, Mondadori, 1959, vol. I: 113.

Goldoni aveva ovviamente impetuosamente arringato *all'improvviso*, senza un testo scritto: «les playdoyers ne s'écrivent pas à Venise. L'Avocat plaide de vive voix, et sa harangue lui est payée à proportion de l'intérêt de la cause, et du mérite du défenseur».<sup>19</sup> Si noti di passaggio che nella sua celebre riforma teatrale lo scrittore seguì il percorso esattamente opposto, cioè dall'improvvisazione sopra un canovaccio al testo premeditato. (Il grande Goethe, viaggiatore e testimone, a fine secolo non esitò a definire le pratiche dei tribunali veneti elogiate da Goldoni nient'altro che una «Komödie» e l'avvocato «ein übertriebener Buffo», un buffo caricato).<sup>20</sup>

Vari anni dopo, costretto a professare in Toscana, a Pisa, in altro contesto e secondo altre consuetudini giuridiche, Goldoni si vanta d'aver colto successi anche più fragorosi, sia come civilista (in quel caso bastava l'allegazione scritta, non era necessaria la prova oratoria), sia come penalista:

Une défense au criminel me fit aussi un honneur infini.  
Un jeune homme de famille avait dérobé son voisin; il y  
avait une porte forcée, et on allait le condamner aux  
galères. Une famille respectable, un fils unique, des  
soeurs à marier, ne fallait-il pas le sauver? La partie  
plaignante indemnisée, je fis changer la serrure de  
l'appartement du premier; la clef du second pouvait  
l'ouvrir; le jeune homme s'était trompé d'étage, il avait  
ouvert par méprise; l'argent était exposé, et l'occasion  
l'avait séduit. Je commençai mon mémoire par le  
septième verset du psaume vingt-cinquième: *Delicta  
juventutis meae et ignorantias meas ne memineris  
Domine*, oubliez, mon Dieu, les fautes de ma jeunesse et  
celles de mon ignorance; j'étais le plaidoyer par des  
autorités classiques, des décisions de la Rote Romaine, de  
celles de la Chambre criminelle de Florence, que l'on  
appelle il *Magistrato degli Otto*, le Tribunal des VIII; j'y

---

<sup>19</sup> Ivi, I, XXIV: 109.

<sup>20</sup> Cfr. J.W. Goethe, *Viaggio in Italia*, Milano, Mondadori, 1983: 80 (sotto la data 3 ottobre 1786).

mis du raisonnement et du pathétique. Ce n'était point un coupable habitué au crime, et qui tâchait de pallier son délit; c'était un étourdi qui avouait sa faute, et ne demandait grâce que pour l'honneur d'un père respectable et de deux demoiselles de qualité prêtes à marier et intéressantes.<sup>21</sup>

È una pagina preziosa, di là dal compiacimento autoriale: siamo informati che il ragazzo se la cavò con soli tre mesi di prigionia e che il giudice addirittura fece i complimenti all'avvocato. Innanzi tutto Goldoni, col fiuto che possiamo chiamare a ragion veduta teatrale, cioè di chi conosce le regole dell'entrare e uscire di scena, riesce a insinuare nel giudice il dubbio, grazie a un sopralluogo-controrieduzione sul luogo del delitto, che il ragazzo potesse aver scambiato un appartamento per l'altro, senza dunque premeditazione (fatto forse non vero ma verosimile). Accanto agli argomenti fattuali (un giurista di oggi ha definito Goldoni un avvocato *fattista*: non un complimento),<sup>22</sup> l'arringa doveva recare espedienti retorici *extra causam*: un salmo biblico, autorità classiche non meglio precisate, giurisprudenza estranea al Foro pisano. Molto doveva contare l'*esecuzione*: «j'y mis du raisonnement et du pathétique». Non sappiamo se contasse più l'uno o l'altro, la *ratio* o il *pathos* (quel *pathos* che Filangieri aborruiva): ma tutti e due gli elementi dovevano essere egualmente presenti.

Nella sua carriera teatrale Goldoni diede ampio spazio a figure di procuratori e avvocati: ora in forma di pungente satira (il caso del procuratore imbroglione Buonatesta, che cerca di derubare un'ingenua

---

<sup>21</sup> C. Goldoni, *Mémoires*, cit., I, XLIX : 222. Su Goldoni avvocato disponiamo di un importante lavoro pubblicato nella collana di «Storia dell'avvocatura in Italia»: *Carlo Goldoni avvocato a Pisa (1744-1748)*, a cura di G. De Fecondo e M.A. Morelli Timpanaro. Introduzione di U. Santarelli, Bologna, il Mulino, 2009, in cui compaiono ampi estratti dalle allegazioni (non dalle orazioni, perdute) conservate all'Archivio di Stato e all'Archivio Arcivescovile di Pisa; non v'è traccia della causa cui Goldoni allude nei *Mémoires*. Si veda anche: M.A. Timpanaro Morelli, *Carlo Goldoni e Pisa: ricerche e documenti inediti in Archivio di Stato*, «La Rassegna della letteratura italiana», s. IX, 2004: 401-443. Ottant'anni fa era stata pubblicata una scrittura goldoniana (da una copia di cancelleria) relativa a una causa penale: M. Cevolotto, *Carlo Goldoni avvocato veneto*, Bologna, Cappelli, 1931: 167-201.

<sup>22</sup> U. Santarelli, nell'Introduzione a *Carlo Goldoni avvocato a Pisa* cit.: 16-17.

donna sola ne *Il cavaliere e la dama*, 1749), ora di aperta apologia, come nella commedia a programma *L'avvocato*, ovvero *L'avvocato veneziano* (1750), in cui un professionista della Serenissima si dimostra tecnicamente, se non addirittura moralmente, superiore al collega bolognese, che segue il diritto comune. Ecco come l'avvocato Alberto Casaboni apre la sua orazione (la causa riguarda l'eredità di Anselmo Aretusi, contesa tra una figlia adottiva e un figlio naturale), irridendo l'abitudine del collega, che di nome fa ovviamente Balanzoni, di presentare una piatta allegazione scritta, zeppa di broccardi latini:

Gran apparato de dottrine, gran eleganza de termini ha messo in campo el mio reverito avversario; ma, se me permetta de dir, gran disputa confusa, gran fiacchi argomenti, o per dir meglio, sofismi. Responderò col mio veneto stil, secondo la pratica del nostro foro, che val a dir col nostro nativo idioma, che equival nella forza dei termini e dell'espression ai più colti e ai più puliti del mondo. Responderò colla lezze alla man, colla lezze del nostro Statuto, che equival a tutto el codice e a tutti i digesti de Giustinian, perché fondà sul jus de natura, dal qual son derivade tutte le leggi del mondo. No lasserò de responder alle dottrine dell'avversario, non perché me sia ignoti quei testi o quei autori legali, dai quali dottamente el le ha prese, perché anca nualtri, e prima de conseguir la laurea dottorale, e dopo ancora, versemmo sul jus comun, per esser anca de quello intieramente informadi, e per sentir le varie opinion dei dottori sulle massime della giurisprudenza. Ma lasserò da parte quel che sia testo imperial, perché avemo el nostro veneto testo, abbondante, chiaro e istruttivo, e in mancanza de quello, in qualche caso, tra i casi infiniti che son possibili al mondo, dal Statuto o non previsti o non decisi, la rason natural xe la base fundamental sulla qual riposa in quiete l'animo del sapientissimo giudice; avemo i casi seguidi, i casi giudicadi, le leggi particolari dei magistrati, l'equità,

la ponderazione delle circostanze, tutte cose che val  
infinitamente più de tutte le dottrine dei autori legali.<sup>23</sup>

Negli archivi e nelle biblioteche italiane le testimonianze di orazioni forensi realmente recitate purtroppo non sono molto comuni: almeno questo si può constatare per il periodo storico che va dal tardo Cinquecento alla metà dell'Ottocento. Eccezionali rimangono il caso veneziano e le raccolte di qualche professionista di grido d'altre parti d'Italia: per esempio, a fine Settecento, del bolognese Ignazio Magnani – che difese tra l'altro, come vedremo, il drammaturgo Francesco Albergati Capacelli –, un po' più tardi del lombardo Giuseppe Marocco, nel primo Ottocento del marchigiano Raffaele Savelli. Non sono modelli letterariamente insigni, ma documenti molto vivi che riflettono lo stato di una lingua e di un vernacolo infine orfani del latino, e che aprono interessanti squarci sulla vita sociale italiana tra antico regime, età napoleonica e Restaurazione. È dunque venuto il momento di provare a cogliere – per quanto è possibile – la voce diretta dell'avvocato in azione e di qualche precettore di legal favella, partendo proprio da Venezia. Ci è inizialmente di guida il trattatello *Dell'artificio della disputa veneziana* di Costantino Pannà (1765): libro non destinato ai teorici ma ai pratici del Foro, che esibiva in appendice quattro dispute, fittizie ma nelle intenzioni esemplari, «in vernacolo veneziano». Goldoni stesso ci ha raccontato, nella prefazione al tomo X dell'edizione Pasquali delle sue *Commedie* che a Venezia v'erano delle vere e proprie «Accademie», ovvero scuole di disputa oratoria «alla maniera del Veneto Foro», palestre per giovani che volevano «incamminarsi per la via dell'avvocatura». <sup>24</sup> Pannà, anche lui avvocato, raccomandava nel suo volumetto, evidentemente usato in quelle scuole, la «cognizione versata delle leggi statutarie patrie» (non dovevano mancare però anche gli «studj del Jus Comune, imperiale»); e poi, per la «pratica dell'ordine del Foro», un'attenzione

---

<sup>23</sup> C. Goldoni, *L'avvocato veneziano*, atto III, scena II (in *Tutte le opere* cit., vol. II: 776-777): tipico che l'avvocato veneziano, che vince la causa contro l'adottiva Rosaura, di cui è però innamorato (dall'altra parte c'è un altrettanto proverbiale Florindo), finisca poi per sposarla, redimendola dalla sua condizione di nullatenente. Sulla lingua del diritto a Venezia è da vedere la monografia di L. Tomasin, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano*, Padova, Esedra, 2001.

<sup>24</sup> C. Goldoni, *Tutte le opere* cit., vol. I cit.: 674-675.

particolare all'*ornatus*, cioè all'«artificio della Disputa».<sup>25</sup> Abbastanza ovvie le considerazioni sul precetto «massimo dei massimi», cioè la «disposizione regolata» della materia (XXV), sulla scelta dei vocaboli «precisi, e non multipli per non affogar il punto con la verbosità, e confonder il giudice» (XXIX); forse più interessante quanto Pannà scrive sullo «stil della disputa»: «non ha da esser né troppo elevato, né troppo umile, per non singolarizzarsi col primo con affettazione ridicola, e difficiar l'intelligenza di quello, che più preme far capire con evidenza; e perché non venga avvilita la materia con il secondo, e perdita di mira con troppo volgare vernacolo la dignità del luogo al quale si parla» (XXXI). E in effetti nei quattro esempi che Pannà fabbrica – parrebbe con verosimiglianza – il dialetto veneziano è colorito e aderente all'uso, però non scade in forme vili. Le quattro orazioni, due *pro* e due *contra*, riguardano un caso di richiesta di alimenti da parte di un figlio naturale a carico dei fratelli del defunto, presunto padre: le arringhe difendono i fittizi Giacomo Tomaso Carrara da una parte, i fratelli Gidoni dall'altra. Varrà la pena leggere due rapidi esempi delle rispettive prove: l'una tutta sbilanciata sul richiamo alla legge di natura, che comanda di assistere gli orfani (anche se costoro abbiano passato la trentina); mentre l'altra, maggiormente basata su formalismi giuridici, batte sul riflesso sociale di decisioni che riguardano il diritto di successione. Ecco la voce del primo avvocato, che immagina di far parlare il figlio stesso e non risparmia un bel numero di interrogazioni retoriche:

Vuorle saver se mi sia fiol de Giacomo Gidoni? Le ghello dimanda a lù. Lù per so fiol el me riconosce. E el Giudice ha da dir Sior no, quantunque to Pare te riconosca, e confessa per so vero fiol natural mi te scarto. Lu se dichiarà che ti xè el so sangue, e mi dirò, che ti xè un estraneo, con un spazzo de Laudo deffinitivo. Ma Dio immortal cosa più me sfadigo? Come se nel so nobilissimo interno non le fusse non solo persuade, ma penetrade delle ragion, e vessazion de sto povero miserabile; che se tenta ridur a sta orrida, e deplorabile

---

<sup>25</sup> [C. Pannà] *Dell'artificio della disputa veneziana libri tre. Aggiungonsi quattro Dispute sopra uno stesso soggetto in vernacolo veneziano*, Venezia, Pasquali 1765: VI.



condizion, che a lu solo s'abbi da negar quel, che a tutti xè sta accordà.<sup>26</sup>

La replica insiste invece sul disordine che sorgerebbe di fronte a decisioni avventate del tribunale; un po' di latino moraleggiante non sta male nel contesto, ma in vivace mescolanza con sarcasmi espressi a forza di anacoluti e incidentali (compreso il richiamo alle proverbiali «signore parigine» che si prendon gioco dei ragazzi di buona famiglia):

Da quando in quà s'ha da far boni i disordini ai Fioi de fameja? Col permetterghe *laxatis habenis*, premiando i frutti dei so disordini a coltivar le pratiche peccaminose contra el voler dei Genitori, e nel mentre, che i xè costituiti sotto la Paterna autorità. Che se una legge provida del mazor Consejo in punto de tal gelosia, per salute delle Fameje; quando con quella santissima ordinazion ha prescritto, che non sia pagabili i debiti, che sotto la podestà Paterna contrae el Fiol de fameja per qualunque contratto con quanto maggior rason nelle mie circostanze se doveria aver riguardo a metter sta spina a man, non in negar l'onza ai Fioli naturali, che in fatto xè, el che faria uno sproposito, ma nel non giudicar i Fioi, che non xè, e che non gh'à azion, e per conservar nei omeni el freno al mal far, perché pur troppo xè vero, che *oderunt peccare mali formidine penae* (ma zacchè le leggi non ha credesto, o non ha podesto applicar pena a sti umani scapuzzi, che non vegna almanco allettai dalla lusinga del premio), e po'saria un dar lazzo a ste siore Parigine de far zo i Fioi de fameja, e i ragazzi per la speranza de goder una ricca onza col frutto della so iniquità, perchè le sappi, che el quondam Giacomo Gidoni in tempo de sta pretesa pratica nol gh'aveva più de 18 anni, e per salvezza delle fameje; perchè guai, e guai, se nascesse un spazzo de Tajo. (CCXII-CXIV)

---

<sup>26</sup> Ivi: CI-CII. Lo *spazzo* (da 'dispaccio') è la decisione del tribunale: che è *laudo* in caso di approvazione, e *taglio* in caso di cassazione di una decisione presa precedentemente.

Sarà stato utile agli avvocati questo prontuario del Pannà? Avrà insegnato ai praticanti del foro come «sparger certi semi, dai quali germogli l'opinione del giudice da se sola» (CLII)? Non lo sappiamo. Indubbiamente il libretto testimonia una richiesta di ammaestramenti e di precetti per una classe di professionisti che era anche troppo larga e aveva bisogno non di grandi lezioni di diritto, ma di lesti suggerimenti retorico-pratici.<sup>27</sup>

Nelle biblioteche di Venezia si conserva solo qualche esempio di arringa effettivamente pronunciata: la legittima vanità degli avvocati era evidentemente spesso corretta dai doveri della riservatezza. Attingo a un paio di autori di fine Settecento, il Barbaro e il suo allievo Balbi.<sup>28</sup> Marco Barbaro, avvocato di nome, pubblica nel 1786 tre arringhe che vertono su questioni di piccola criminalità (risse, presunta violenza). Introducendo, in italiano, la raccolta, l'autore, che a quanto apprendiamo aveva da poco abbandonato la professione legale, raccontava un po' di sé e del suo secolo:

Mi condusse fin dalla prima gioventù l'amor dell'uomo a errare in quei tetri luoghi, che destinati alla sicurezza della società, ed alla punizion delle colpe, nel loro sistema, nella loro costruzione, e nella posizion loro, dandoci un fedele ritratto della antica barbarie, ci fanno con tal conforto gustar via maggiormente il bene d'esser nati in un secolo di luce e di umanità [...]. Meschiando talora le mie lagrime di compassione ai disperati pianti di quei miserabili, tutto m'immersi nella loro difesa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Valga ancora una volta la testimonianza di Goldoni: «Il y a ordinairement à Venise 240 avocats sur le tableau; il y en a dix à douze du premier rang, vingt, peut-être, qui occupent le second; tous les autres vont à la chasse des cliens, et les petits procureurs veulent bien être leur chiens, à condition qu'ils partagent ensemble la proie» (Carlo Goldoni, *Mémoires* cit., I, XXIII : 106).

<sup>28</sup> Tra le raccolte anteriori, di un certo interesse è quella (in lingua, non in vernacolo) di un «avvocato dei poveri carcerati» (due casi di condanna a morte per furto): L. Curti, *Arringhe*, Venezia, Occhi, 1755.

<sup>29</sup> [M. Barbaro], *Tre azioni criminali a difesa*, Venezia, Giacomo Storti, 1786: 8-9. Il libretto è dedicato ad Angelo Querini.

Bisogna però registrare, da parte di questo piccolo giurista pratico che loda i lumi del secolo, una netta presa di distanza dall'umanitarismo di Cesare Beccaria, pur condita di parole rispettose per il filosofo: «Un sofisma allegato dal più umano, dal più benefico, dal più utile scrittore del nostro secolo da lui medesimo conosciuto e dichiarato per tale sedusse le menti di molti e formò loro delle impressioni forse dannose, e contrarie a quella demissione, ed a quella riverenza, che dobbiamo alle leggi, ed ai loro esecutori. Si pretese legar le mani al giudice, e impedirgli assolutamente il punir con la morte. Invece che persuaderlo, si volle attentare alla sua autorità, ed indebolire il suo diritto combattendolo» (22). Come ad Atene o a Roma, è dovere dell'oratore avere sempre in mente il supremo interesse della sicurezza dello Stato: «in una libera Repubblica [...] tratta l'oratore i gravi interessi della nazione, che sono i suoi, in faccia un consesso, che è il sovrano, e di cui egli fa parte» (25). Barbaro non manca poi di lamentare la scarsa attenzione per i prodotti della buona eloquenza veneta (a fine secolo questo richiamo è ormai un luogo comune):

La conosciuta energia, bellezza, e la forza della veneziana favella mi dispenseranno dal giustificarmi se porgo al Pubblico le seguenti azioni, quali furono fatte. Si celebra la veneta eloquenza, e le stampe non ce ne porgono una sola linea. Si vegga dunque fra i tanti nostri illustri oratori darne ardito l'esempio, chi, non confrontabile ad essi, applicatosi all'arte del dire per pochi anni, e di passaggio, apese [*sic*] per sempre con solenne voto l'armi al tempio della tranquillità, e del riposo.

Leggiamo allora un brano dalla difesa recitata da Barbaro nel 1782 a favore di tal Giuliano Larese, accusato di essere stato complice nell'omicidio di Lorenzo Mattei, il padrone di una *peata*, una barca per il trasporto delle merci, ucciso durante una rissa da un amico del Larese, Giuseppe Bolla: i due avevano protestato per non essere stati impiegati regolarmente dal Mattei in qualità di «lavoranti *peater*», cioè addetti allo scarico delle merci. Non si tratta, come si vede, di personaggi illustri della storia municipale, né di criminali segnalati,

ma di poveracci, manovali bisognosi, offesi per un rifiuto. Il compito di Barbaro è scagionare l'imputato dal reato di correatà nell'omicidio (omicidio non *assassinio*, specifica, perché fatto di sangue era stato, sì, ma privo degli «odiosi caratteri de prodizion») (41). L'avvocato ha buon gioco (l'imputato Larese andrà assolto) a smontare un'accusa – l'incitamento, se non proprio la partecipazione materiale all'omicidio –, che si sarebbe basato solo su testimonianze indirette:

El testimonio, che dise d'averlo sentito a dir, el rende conto de un detto altrui non d'una propria cognizion. Due dunque xe le eccezion che el pol aver. Una prima, che quello, dal qual el lo ha sentio a dir poi non esser giurabile, e perciò el diventa una impura fonte, da cui non se può trar la verità. Una seconda, che el pol esser un solo, che l'abbia detto a diese, e sti diese diventadi tutti un solo, diventa singolari, né i fa prova. Né per altro la giustizia assume i testimonj *de auditu*, e ghe dà anche el giuramento, se non perché la pol così rimontar più sicuramente a quel de scienza, e da lui, se l'è idoneo, rilevar la verità. (53)

Ragionamento – parrebbe – logico, che la lingua veneta rende anche più conseguente: e dove il ricorso al latino non stride troppo. A questo stile tecnico, Barbaro alterna sapientemente la mozione degli affetti. Perché confondere sullo stesso banco un reo confesso e un innocente malignamente chiamato in correatà? Sul finire dell'arringa il vernacolo è italianizzato, ridotto ormai a pura cadenza:

Ah, l'innocente solo poderà concepir qual martirio, qual spasimo deva aver procurà a un infelice non reo l'incertezza d'un giudizio, l'orror della odiosa vesta a lui imposta, el riflesso de apparir tinto de nera macchia ai occhi del mondo, a quei della giustizia. Se unisse per lui el colmo della sfortuna. L'innocenza confusa col delitto, obbligada a difenderse col vero reo, sulla sorte del quale ella piange, e condannata a quella banca, che è el primo, e più forte supplizio dei più gran colpevoli. Se aggiunge, che solo in sto giudizio non l'ha chi parli per lui. Non

move a pietà teneri fioli, muger desolada. Privo de sti appoggi el ghe ne ha de più forti: la sua innocenza, e la vostra giustizia. A sta giustizia reclama i cinque mesi de penosa carcere che l'ha sofferto... e come cinque mesi, Dio Bon? Chi poderà dar misura a quel tempo che in quei orrori non trascorre ma sta fermo! (71)

Se a beneficio di Larese non ci sono una moglie o dei figli a piangere (melodrammatico *cliché* comune in tutte le aule di giustizia di tutti i tempi), Barbaro pensa bene di chiudere nel nome della religione alleata col potere (sulla fede cristiana dell'imputato, nonostante qualche furtarello documentato, l'avvocato ha insistito sin dall'inizio dell'arringa): «Dio e el suo Prencipe; ecco el solo conforto delle sue pene. Un Dio protettor, un prencipe giusto, le ferme immobili basi dei giudicj del qual xe la giustizia, e la clemenza. *Iustitia et pax osculatae sunt*» (72). Terminare un'arringa intorno a una baruffa tra barcaioli con una solenne citazione biblica può suonare a noi un po' ridicolo: ma risulta coerente col tono scelto sin dall'inizio da Barbaro.

Non troppo diversamente funziona un altro testo, più tardo di un decennio e pubblicato quasi allo scadere del secolo – e della vita della Repubblica. Si tratta di un *arringo* (ovvero *renga*) pronunciato dall'avvocato Lucio Antonio Balbi «in causa di deflorazione». <sup>30</sup> Il Balbi, confessando il proprio «sviscerato attaccamento» per la lingua veneziana, si rifaceva proprio al magistero di Marco Barbaro, definito «valente oratore colla magia dello stile, colla robustezza degli argomenti, colla felice immaginativa delle difese» (5-6). Certo il tono, la qualità stessa del veneziano di Balbi ha tratti peculiari: complice anche la scabrosità della vicenda, l'avvocato fa sfoggio non tanto di argomentazioni tecniche ma di notazioni derivanti da una psicologia spicciola, riuscendo lontano dall'eleganza lessicale e sintattica del predecessore. Balbi vuole il «taggio», il taglio cioè la cassazione di una sentenza che mandava assolto un certo Marco Toldi, poi divenuto

---

<sup>30</sup> Cfr. [L.A. Balbi], *Arringo per la Signora N.N. in causa di deflorazione*, Venezia, s.e., s.d. [1795?], con dedica a «Sua Eccellenza Gerolamo Moro». In esergo una citazione, molto banale, ma da fonte non precisata: «La fede è l'anima dei contratti: i contratti l'anima della Società. Guai! se questa moneta non trova un eguale concambio presso di ciaschedun individuo. *Op. ined.*».

in tutta fretta chierico, dall'accusa di seduzione, se non proprio violenza, nei confronti di tale Giulia Bellini; scopo dell'arringa è costringere il Toldi al matrimonio della non più illibata Giulia (che nel frattempo ha avuto un bambino: ma non è chiaro da chi). Sullo sfondo un torbido retroscena, a tratti tragicomico, di promesse 'protezioni' per la donna (rimasta priva, a quanto pare, del soccorso della madre, còlta da pazzia) da parte di altri religiosi. Evidentemente la tonaca era il punto debole di Giulia. «L'ultima de ste persone a offerirse – ricorda l'avvocato –, e certo la più temeraria, xè stà un certo religioso, che mi, per riverenza al sacro ministero, del qual l'è insignito, e per fraterna carità, tralasso de citar» (18). Dire e non dire, alludere: è tipico dello stile oratorio di Balbi. Il quale deve con forza negare che la ragazza fosse – come una certa voce popolare riportava e la difesa di Toldi ripeteva – tutt'altro che digiuna di frequentazioni maschili; l'avvocato impiega un esempio comparativo a dire il vero di molto impegno, scomodando addirittura la biblica Giuditta, seduttrice, come è noto, per alti fini patriottici:

Giuditta, se xè vero, che particolarmente le sacre carte abbia da farne scorta, Giuditta se veste dell'abito più pomposo, mette in mostra possibilmente la so bellezza, e seguida da una serva se porta al campo de Oloferne. Domanda d'esser introdotta dal General, l'uomo più lascivo, che ghe fusse nel campo assiro; gà una conferenza con lu, nella qual la studia de guadagnar el suo affetto; la cena insieme; e licentiade le guardie, sola con lu nella sua tenda la resta. Avversarj, che tanto facilmente adesso condannè sta povera donna, cossa non averessi ditto, e con maggior sfrontatezza de Giuditta?... Serrè la bocca, omeni maligni, arrossive, *nolite judicare secundum faciem*. (45-46)

Accostamento azzardato per la piccola, modesta Giulia Bellini, guatata dai pettegoli vicini di casa – non dal popolo ebreo in armi – quando stava «serrada, circa un quarto d'ora, in camera con la persona de Momolo Copesce» (non mica con Oloferne): chissà se qualcuno avrà sorriso in quell'aula di tribunale, ma evidentemente le iperboli erano parte di un costume oratorio radicato che amava mescolare il

sacro e il profano. E che dire poi delle testimonianze dei servi del Toldi, egualmente sfavorevoli alla giovane donna? Anche stavolta, ma con più pertinenza, Balbi s'avvale d'un richiamo dotto: «I nostri maggiori, dixeua Ciceron, han proibito che i servi podesser testimoniar in favor dei padroni, e nù li interrogheremo? Xè mai possibile, che da loro sicuramente se ricavi la verità? *In reum de servis accusatoris cum quaeritur, verum inveniri potest?*».<sup>31</sup> Il punto debole dell'arringa di Balbi sta nel fatto che manchino impegni espliciti da parte del presunto seduttore; ci sono tuttavia delle lettere che il Toldi ha scritto:

Xè giusto finalmente, che passi a provar, come Giulia Bellini non s'ha dà turpamente de sua libera volontà a Marco Toldi, ma bensì da lui lusingada, e sedotta. Prove. Tredese lettere ch'el gà scritto. Ghe xè altro? Lo dirò col cuor strazzà, Giudici, bisogna, che unicamente a sto appoggio se sostenemo, perché la sua fatalità, o dirò piuttosto, la sua modestia non ha mai permesso, che né dei discorsi, né delle promesse, né dei atti amorosi testimonj ghe fusse. Nonostante el cielo protegge la causa della verità, e se el n'ha ispirà de conservar ste lettere, el n'ha lassà un monumento alla nostra innocenza prezioso.  
(53)

Non esiste però alcuna promessa di matrimonio da parte del Toldi. Occorre allora rovesciare sulla parte avversa un altro tipo di argomentazioni, schiettamente emotive:

Li sentirà finalmente ripeterve, che Marco Toldi non già mai dà promessa a sta miserabile de sposarla. Non avemo testimonj né carte, xè vero; ma saraveli per questo necessarj? Esiste in società un certo genere de azion, che non ha bisogno de istrumenti, de testimonianze, per firmarghene i patti. Piero dorme, ghe occorre a Paulo dei bezzi, e senza desmissarlo el ghe li porta fora de

---

<sup>31</sup> Ivi: 50 (cita dalla *Pro Milone*, XXII).

scarsella: perché Paulo creda obbligada la sua coscienza alla refusura, che bisogno ghe xè de contratti, de asserzion? Xè un patto implicito, sottinteso, che chi porta via abbia da restituir. Accade l'istesso nel caso presente, e tutto al più, che se poderave rimproverar a sta sfortunada, sarave de aver dormido in caso de tanta importanza. (69)

Esempio capzioso e anche malizioso: il sonno di Giulia essendo non quello vero, ma quello della mancata prudenza o resistenza nei confronti del presunto violatore. Perché poi il fine dell'arringa è uno e uno solo, lo si è detto: il matrimonio riparatore. Come risalta una volta di più nell'appello finale, di nuovo giocato sui registri del patetico: «Chi xè sta miserabile creatura, che vedè bagnata de pianto? Chi xè quel povero vecchio [il padre di Giulia], che, se pol dir moribondo, ghe stà vicin? Un'altra donna, nelle circostanze de questa, averave inferocido contro l'inumano derubator del suo onor, della sua quiete: Ella invece nei so costituiti ['testimonianze messe agli atti'] lo chiama: *Barbaro, ma pur amato seduttore*. Ella invece zura, *che anca stesa sul letto della morte, col Viatico su i libri, vicina a dover render conto fina dei so pensieri a un Dio severo punitor del delitto, della falsità, la lo chiamerà col nome de marido, de padre de sto putello*» (70-71).

Non meno tipica la mozione finale degli affetti<sup>32</sup>, il richiamo al coinvolgimento personale dell'oratore, e l'argomento *ad hominem*, rivolto al cliente della parte avversa:

Oh Dio! compatì, Giudici, la mia debolezza, se a ste parole me sento schioppar el cuor. Tanti anni de vita, l'esempio continuo delle disgrazie dei mii simili, non xè stadi ancora capaci de garantirme da quella commozion, che i m'ha sempre prodotto. E vu, Sior Marco, in fatto proprio, dove che se agita el destin, che doverà aver le vostre viscere un zorno, sarà possibile, che posìè mantener una fredda indifferenza? Chiameve a mente tutte le proteste d'amor, che gavè fatto a quella infelice;

---

<sup>32</sup> Secondo le buone regole della precettistica: «Peroratio sequebatur [alla *refutatio*], quam cumulum quidam, conclusionem alii vocant. Eius duplex ratio est, posita aut in rebus aut in affectibus» (Quintiliano, *Institutiones oratoriae*, VI, 1, 1).



tutte le volte, che stretto al suo petto avè raccolto le più soavi compiacenze de un amor, che eterno, che inviolabile gaveva da esser; tutti i turbamenti finalmente, che l'averessi sposada, e po dopo averla caricada de disonor, dopo esser stà el carnefice de ella, de vostro fio, colle man ancora lorde de sangue andè a sacrificar a Dio onnipossente. (72-73)

È un' enfasi un po' fuori misura; e quelle mani «lorde» di sangue alludono un po' troppo volgarmente alla deflorazione. Certo la menzione della nuova condizione di chierico di Marco (suggerita, secondo l'avvocato, da qualche familiare, appunto per sfuggire alle responsabilità),<sup>33</sup> ispira all'avvocato le parole più platealmente intrise di zelo religioso: «E vu, Dio protettor dell'innocenza, imponè silenzio alla cabala, confondè i sforzi della malignità, e scortando la sapienza dei nostri giudici nella concession de un taggio rimesso, fè che un zorno risorti finalmente dalla desolazione, dal pianto, abbiemo argomento de ripeterve commossi da gratitudine: *Dirupisti vincula nostra, tibi sacrificabimus hostiam laudis, et nomen Domini invocabimus*» (75). Con la solenne citazione da un salmo, Balbi chiude la sua orazione: che dovette aver successo, se egli pensò bene di pubblicarla, come esemplare della propria capacità oratoria.

Non c'è da stupirsi che esibizioni oratorie di tal fatta, tanto lontane da ogni tecnicismo del diritto, fossero oggetto di satira. A metà Settecento lo scrittore veneziano di origine armena Zaccaria Seriman nel suo romanzo fantastico di ispirazione swiftiana *I viaggi di Enrico Wanton* (1749 e 1764) descrive a lungo una causa per diffamazione celebrata a «Scimiopoli», il paese delle scimmie situato agli antipodi, evidente allegoria di Venezia: il tribunale con paradossale sentenza decide di condannare a una pena pecuniaria – fatta salva la sentenza intorno alla causa in questione – gli avvocati delle due parti avverse, punendo così salomonicamente la pratica perniciosa, comune a ogni avvocato, d'«ingannare il giudice mascherando la falsità con un

---

<sup>33</sup> Cfr. Ivi: 19: «per sottrarlo dall'impegno più sacro, s'ha voludo da so barba addosarghe sacrilegamente l'abito de religioso».

profluvio di discorso». <sup>34</sup> Un'altra satira reca la firma, altrimenti prestigiosa, del poeta milanese Carlo Porta, che aveva trascorso in laguna un periodo della sua giovinezza (tra il 1796 e il 1799) e s'era familiarizzato con il dialetto veneziano: la satira, emersa tra gli inediti portiani, è stata pubblicata cinquant'anni fa. <sup>35</sup> Non datata ma scritta presumibilmente nel 1815, mette alla berlina non solo lo stile degli avvocati veneziani ma i pregiudizi di casta, spesso oggetto degli strali del Porta poeta. La causa, ovviamente fittizia, riguarda il 'delitto' di un povero teologo che ha mancato di rispetto di fronte a un autorevole Prelato, «lustro, e ornamento d'una delle più insigni diozesi del Regno Papal, chiarissimo e splendentissimo per virtù, per crose, per anelli e per color de braghe», rivolgendoglisi familiarmente col 'tu' durante una solenne cena celebrata il «zorno de Santo Grazian martire» a casa dell'immaginato cliente dell'avvocato (5). Il Porta mischia brillantemente broccardi latini, <sup>36</sup> spropositi logici, ridicolaggini espressive, l'autorità degli almanacchi popolari, citazioni deformate da presunte autorità dottrinali (per esempio un «Asinio Zuane Battista» che allude, ironicamente, all'esistente *Practica aurea* di G.B. Asinio, Venezia, 1581) (11 e 14). Un solo *specimen* portiano basterà, cioè il momento, abbastanza umoristico, dell'esposizione dell'*enorme* delitto:

E vu sior candelotto e al età del giudizio nô savè ancor  
 che el *ti* xe el pronome col quale se comanda i can, le  
 putane, i contadini, e i poltroni? E vu perché avè magnà  
 col Prelat quattro fasoj da putelo, ve credè autorizà a  
 trattarlo ancora come allora il trattavi. Perché vu se restà  
 sul primo gradin de la scala, non volè barattar vose per  
 farve senter da elo che el xe andado sull'ultimo? E tutte  
 ste belle cosse si vù che le fà? E che ad onta de quanto

---

<sup>34</sup> [Z. Seriman], *Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi, ed ai regni delle Scimie e de' Cinocefali*, Berna [ma: Venezia, Remondini], 1764, tomo II: 300.

<sup>35</sup> Cfr. A.M. Giannone, *Un inedito veneziano di Carlo Porta*, «Rassegna Gallaratese di Storia e d'Arte», XXI/1, 1962: 3-16.

<sup>36</sup> Per esempio in questo passo: «E prima di tutto siccome assioma incontrastabil el xe che a facto *Lux oritur*, così scomanzerò dalla esposizio[n] vera, real, nua, e crua del fato, de quel barbaro fato» (ivi: con ovvio bisticcio, con parodia dello scempiamento della pronuncia veneziana, tra 'fatto' e 'fato').

digo mi colla bocca degli altri disaprovandove, ve ostinè  
a farle, e le sostenè per ben fade? Ah no so chi me tegna  
[...]. (9)

Dopo vari richiami, non pertinenti, alle decisioni stesse del Concilio di Trento sul senso della dignità sacerdotale, l'avvocato fittizio di Porta chiede la condanna a una pena pecuniaria dell'imputato, «reo in grado eminente de inu[r]banità» e colpevole di «lesa jerarchia ecclesiastica» «per el reprovevole contegno usà verso el rispettabilissimo Prelato con scandalo universale de tutti che jera presenti» (12). Dietro il *divertissement*, che Porta decise di lasciare tra gli inediti, c'è naturalmente una pungente critica al cupo clima della nascente età della Restaurazione; ma risalta non meno la satira di certe goffaggini dell'avvocato veneziano d'ogni tempo (che Porta avrà ascoltato con le sue orecchie) troppo disinvolto nel mischiare sacro e profano, finta erudizione e buffonesca volgarità.

Del resto, non in tutte le città l'eloquenza possedeva *attori* simili a quelli che abbiamo visto all'opera a Venezia. Molto diverso parrebbe per esempio il caso dell'altra antica repubblica, Genova, su cui la documentazione diretta purtroppo manca. Possediamo, è vero, un trattatello pratico primosettecentesco che riguarda l'amministrazione della giustizia, *Il perfetto giudicante* di Tomaso Oderico (1730), dove però poco o niente si dice delle convenzioni oratorie.<sup>37</sup> È singolare invece la cronaca di un'udienza in un tribunale genovese di fine Settecento che ci ha lasciato Charles Dupaty, magistrato, storico del diritto, controverso cronista della vita del nostro paese al declinare del secolo dei lumi. Il suo ritratto degli avvocati al lavoro nei tribunali è gustoso, anche se non bisogna dimenticare i pregiudizi che Dupaty, da lettore di Montesquieu, aveva nei confronti delle repubbliche aristocratiche d'Italia:

---

<sup>37</sup> Vedi T. Oderico, *Il perfetto giudicante. Dialoghi morali, dove si trattano le regole e ammaestramenti più utili e importanti a chi nell'ufficio di Governatore, Capitano, Commissario, Podestà, o Vicario amministra Ragione e Giustizia*, Genova, Franchelli, 1730. Su Genova: R. Ferrante, *Il «governo delle cause»: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXII, 1989: 181-298.

Les avocats de la cause font porter à l'audience, dans des paniers, tous les livres dont ils croient avoir besoin; ils lisent les textes à mesures. Cet étalage est ridicule; il favorise la langueur des plaidoiries: elles finissent ici, moins qu'ailleurs, dans une profession qui nécessairement parle beaucoup, et dans une langue où les mots coulent. Les avocats plaident assis; situation très défavorable aux mouvements de l'éloquence. Aussi ces messieurs ne s'en piquent-ils pas. L'un des avocats que j'ai entendus parloit assez bon l'italien, l'autre patois.<sup>38</sup>

Le informazioni fornite sono senz'altro interessanti: a partire dall'uso alternato di dialetto e lingua (ma il francese conosceva così bene la nostra lingua da valutare la bontà dell'italiano parlato?). A Dupaty, abituato ad altro tipo di eloquenza, spiace che gli avvocati consultino e citino piattamente le fonti, il che però non depona necessariamente a sfavore della correttezza della procedura. Notevole la lamentela intorno alla postura dell'avvocato, che siede placidamente e dimentica, come piacerebbe al francese, le regole della recita eloquente: quei «mouvements» si riferiranno al gesticolare che teatralmente accompagna, per Dupaty, la buona arringa. La lentezza del processo sarebbe dipesa anche dalle pratiche devote, cui in terra cattolica mai ci si sottraeva: «Cinq juges – aggiunge – sont autour d'une table, le président est au milieu. A midi il se sont levés; l'auditoire s'est mis à genoux; les avocats mêmes se sont tu: on a dit l'*angelus*».<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> C. Dupaty, *Lettres sur l'Italie en 1785*, Rome, s.e., 1789, tomo I, lettera XVII: 57 (la prima edizione è del 1788).

<sup>39</sup> Ivi: 59. Recente un'edizione antologica delle *Lettres*: C. Dupaty, *Lettere sull'Italia nel 1785. Da Genova a Firenze*, a cura di D. Arecco, con una prefazione di C. Bitossi, Novi Ligure, Città del Silenzio, 2006. Osserva Bitossi che se i difetti della procedura genovese erano ben noti all'epoca (e additati per esempio da Ruffino Massa, giudice rotale, in un'edizione commentata di Beccaria), Dupaty mancava tuttavia di registrare altri aspetti, certo più lodevoli, della giustizia nella Dominante: «la mitezza delle pene, o meglio il fatto che le condanne a morte siano rarissime – osserva Bitossi –, non gli ispira simpatia, perché vi vede una studiata tolleranza del crimine da parte dei governanti che incoraggia gli atti di giustizia privata, le vendette» (30).

Degli scrittori più noti del secondo Settecento italiano almeno due, a mia conoscenza, ebbero la ventura di trovarsi coinvolti in qualità di imputati in importanti processi penali: Giuseppe Baretti, accusato nel 1769 di omicidio durante una rissa di strada a Londra, e Francesco Albergati Capacelli (scrittore teatrale mediocre ma fortunato, e di famiglia illustre), portato alla sbarra nel 1786 per uxoricidio. Del primo caso si occupò ovviamente un tribunale inglese, del secondo il Foro di Bologna. Molto diverse le vicende e molto diverse le procedure: anche perché Albergati chiamò in soccorso un principe del Foro, mentre lo scrittore piemontese si difese da sé, come la *common law* gli consentiva.

Baretti, coinvolto suo malgrado in un tafferuglio, asserì di aver agito per legittima difesa e il tribunale lo mandò assolto: i documenti processuali conservati, di eccezionale interesse anche per il nome dei personaggi chiamati a testimoniare, sono fedeli a una procedura che innanzi tutto non prevedeva un'arringa da parte di un avvocato ma appunto un'autodifesa, in lingua inglese, dell'imputato<sup>40</sup> (Baretti, che avrebbe potuto avvalersi della sua propria lingua, scelse, strategicamente, di parlare in inglese, guadagnandosi una preliminare benevolenza). I fatti. Nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre 1769 Baretti, dopo aver intensamente lavorato, a casa, alle bozze del suo *Dizionario* italiano-inglese, si recò a Soho per stare con amici; sulla via del ritorno, verso le nove di sera, presso lo Haymarket lo scrittore fu avvicinato da varie donne, vagabonde e anche prostitute, che chiedendogli insistentemente soldi lo stratonarono; liberatosi a fatica dall'importuno assalto, fu affrontato da tale Evan Morgan, che esercitava, par di capire, il mestiere di magnaccia. Divincolandosi, Baretti, tra l'altro apostrofato «woman-hater», misogino, e «damned Frenchman» (tutti gli stranieri residenti a Londra per il popolino erano francesi), tirò fuori un coltello col quale ferì a morte il Morgan. Lo scandalo non fu piccolo: l'italiano fu medicato (anch'egli aveva ricevuto ferite nella colluttazione) e condotto in prigione; il processo

---

<sup>40</sup> I documenti processuali sono a stampa, e ora anche in forma elettronica, in: *The Whole Proceedings on the King's Commission of the Peace, Oyer and Terminer, and Gaol-Delivery for the City of London; and also the Gaol-Delivery for the County of Middlesex [...]*, London, Sold by S. Bladon [1770], pp. 423-433; una rievocazione di tutta la vicenda diede L. Collison-Morley, *Giuseppe Baretti with an Account of his Literary Friendships and Feuds in Italy and in England in the Days of Dr. Johnson*, London, Murray, 1909: 202-224.

fu celebrato celermente. Di là dai testimoni oculari (in particolare una donna, Elizabeth Ward, sostanzialmente sfavorevole a Baretti), furono chiamati in tribunale, per una «cross-examination», vari illustri amici dell'accusato: il grande dottor Johnson, l'autore del famoso vocabolario della lingua inglese, il romanziere Oliver Goldsmith, lo scrittore politico e filosofo Edmund Burke, il celebre attore David Garrick. Tutti, con diversa enfasi, si misero a tessere le lodi di Baretti, descrivendone la natura pacifica e le squisite doti di gentiluomo: particolarmente insidioso era infatti il luogo comune intorno agli italiani, litigiosi, violenti, lesti di mano, sempre pronti a usare il coltello. Baretti lesse un'autodifesa in cui rievocò efficacemente il fattaccio, ricordando tra l'altro la sua grave miopia, il timore d'essere ferito, gettato nella fogna adiacente la strada, addirittura ucciso. In fondo anche questa testimonianza è un'arringa di un italiano del Settecento:

I could plainly perceive my assailants wanted to throw me into the puddle, where I might be trampled on; so I cried out *Murder*. There was a space in the circle, from whence I ran into Panton-street, and endeavoured to get into the foot-way. I was in the greatest horror, lest I should run against some stones, as I have such bad eyes. I could not run so fast as my pursuers, so that they were upon me, continually beating and pushing me. Some of them attempting to catch me by the hair-tail: if this had happened, I had been certainly a lost man. I cannot absolutely fix the time and place where I was first struck: I remember, somewhere in Panton-street, I gave a quick blow to one who beat me off my hat with his fist. When I was in Oxendon-street, fifteen or sixteen yards from the Haymarket, I stopped and faced about. My confusion was great and seeing a shop open, I ran into it for protection, quite spent with fatigue. I am certainly sorry for the man, but he owed his death to his own impetuosity. Three men came into the shop, one of them cried to me to surrender myself to him, who was a constable. I asked them if they were honest men, and friends; they said, *Yes*. I put up my

knife, desired them to arrest me, begged they would send for a coach, and take me to Sir John Fielding.<sup>41</sup>

Sul perché un gentiluomo portasse con sé un coltello, Baretto si giustificò dicendo che, mancando in Francia sulla tavola delle locande i coltelli (e qualche volta questo succedeva anche in Inghilterra), era sua abitudine, portarne uno con sé, come persino le donne facevano, per sbucciare la frutta e tagliar le torte candite, non per uccidere i cristiani, «to carve fruit and sweetmeats, and not to kill my fellow-creatures» (430). Le testimonianze autorevoli contarono molto nella decisione del tribunale di mandare Baretto assolto per legittima difesa, ma certo dovette ben disporre il tribunale anche la scelta dell'imputato di non sottrarsi al giudizio di una corte inglese:

Equally confident of my own innocence and English discernment to trace out truth, I did resolve to waive the privilege granted to foreigners by the laws of this nation; my motive was my life and honour; that it should not be thought I received undeserved favour from a jury, part of my own country; I chose to be tried by a jury of this country; for if my honour is not saved, I cannot much wish for the preservation of my life. I will wait for the determination of this awful Court that confidence, I hope, which innocence has a right to obtain.<sup>42</sup>

Come si vede l'eloquenza esercitata da Baretto nel tribunale inglese era del tutto estranea a ogni mozione degli affetti, a ogni teatralità *more italico*. Difficile dire se la procedura là seguita fosse davvero giusta (resta l'impressione che il pregiudizio *classista* nei confronti della vittima fosse decisivo): certo in terra di Albione quel tipo di esecuzione oratoria, in uso tra noi, non era ritenuta necessaria, anzi si riteneva addirittura controproducente.

---

<sup>41</sup> *The Whole Proceedings* cit.: 429: Fielding è il fratellastro del celebre romanziere.

<sup>42</sup> Ivi. Sugli anni inglesi dello scrittore piemontese è da vedere il recente F. Savoia, *Fra letterati e galantuomini. Notizie e inediti del primo Baretto inglese*, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2010 (ringrazio l'amica Savoia per i suoi suggerimenti).

Molto più intricato e scandaloso il caso di Albergati Capacelli, marchese, nonché senatore e rinomato, anche se non originale, autore di teatro (fu amico di Goldoni, di Alfieri e di Voltaire): il processo contro di lui – con cui faremo punto – si lasciò dietro una lunga scia di polemiche, alimentata da libelli e pamphlet. A difendere l'illustre imputato, accusato dell'omicidio della seconda moglie, Caterina, ovvero Cattina, Boccabadati, un'ex attrice allora trentottenne, non un'aristocratica, scese in campo il bolognese Ignazio Magnani (1740-1807), certamente uno dei più brillanti avvocati italiani del secondo Settecento.<sup>43</sup> Postuma fu la pubblicazione, in quattro volumi, di una trentina di arringhe di Magnani, che riguardano omicidi, furti, rapine a mano armata, risse (eccetera), e in cui il piatto forte è, per così dire, proprio la lunga arringa sul caso Albergati. Ma ben prima della pubblicazione a stampa quel caso aveva comprensibilmente fatto rumore, e l'opinione s'era divisa tra detrattori e difensori del marchese. Il sentimento prevalente aveva riguardato – fatta di solito salva l'innocenza del potente marchese – la *pietas* per l'isolamento sociale in cui era precipitata Cattina: così nei versi di Compagnoni, dettati sotto la fresca impressione dei fatti, o nella *pièce*, lacrimevole e più conformista, scritta tardivamente da Giovanni Giraud.<sup>44</sup> Impossibile per noi oggi stabilire, anche solo per via intuitiva, la verità: se cioè l'irrequieta Cattina la sera del 15 agosto 1786, durante la villeggiatura nella dimora di Zola Predosa, si fosse davvero suicidata affondandosi due volte il coltello nel petto, o se invece il marchese, esasperato dalle smanie e dai capricci della moglie, si fosse macchiato del delitto di uxoricidio (la prima ipotesi è la più probabile). Per i nostri fini importa capire la strategia difensiva di Magnani: che fu coronata da successo, perché il marchese venne giudicato innocente e liberato dal carcere dov'era stato confinato il giorno dopo la tragedia (misura cautelare che a più d'uno era sembrata eccezionale, dato il censo dell'uomo). Magnani alterna dimostrazioni fattuali, tese a dimostrare l'insussistenza delle prove a carico del suo cliente, a richiami d'ordine

---

<sup>43</sup> Per la biografia vedi la 'voce' del *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 67 (2007): 450-452 (A. Daltri).

<sup>44</sup> Vedi [G. Compagnoni], *Cattina, ossia lettera di questa Donna al Marchese Albergati suo marito*, Torino, Briolo, 1786; G. Giraud, *Il sospetto funesto, ossia la sventura degli innocenti coniugi Albergati*, Palermo, Gagliano e Gaudio, 1821.



generale, vòlti a insinuare nei giudici l'inverosimiglianza di una condotta men che morale di Albergati, sempre presentato come marito affettuoso e premuroso.

Non era ignoto a nessuno che quel matrimonio non fosse ormai da molti anni felice, nonostante i due figli generati, l'uno ormai giovinetto (nato prima delle nozze), l'altra ancora bambina. Abilmente l'avvocato sottolinea le difficoltà di un matrimonio tra un uomo nobile e una donna non nobile, nella quale insinua preliminarmente un certo spirito opportunistico: «Una giovane donna ha dalla natura sortito grazia, maniere, avvenenza. Un illustre cavaliere la vede, se ne invaghisce, e l'ama con trasporto. S'avvede ella come violenta sia la passione ch'ha ispirato, e il gran progetto forma d'assicurarsi il possesso d'una persona che potrà farla felice. Piena di sì lusinghiera idea, profitta d'uno di quei contrattempi in cui la natura d'accordo con la religione mettono a cimento un'anima sensibile; ed eccola già sollevata al grado di sposa, e di moglie; eccola d'agi circondata, e di onori; eccola al colmo delle sue brame». <sup>45</sup> Del resto, subito Magnani batte sull'instabilità del carattere di Cattina: «Arbitra così del cuore, e della fortuna d'un tal marito, chi invidiato non ne avrebbe la sorte? Eppure un'indole piena d'impeto, e di fuoco, un impetuoso collerico temperamento, tutti le avvelena i piaceri della vita. Avvelena per modo, che mai contenta del bene che gode, e sempre in cerca del ben che non ha, o le par non avere, per ogni cosa si disturba, e s'accende» (90). Non è un espediente retorico di poco peso: insinuare preliminarmente la debolezza mentale della vittima, che in questo caso sarebbe anche la colpevole (omicidio o suicidio: *tertium non datur*). La narrazione di Magnani è stringente ed efficace: narra di un litigio serale per futili motivi tra i due, di un ritirarsi nella stanza di Cattina (i due da tempo non dormivano più insieme nel letto nuziale: anzi, siamo informati da Magnani, che da «nove anni [...] per ragioni di salute non più il marchese giaceva con lei») (122), di un ricercare da parte del marito un saluto pacificatore per la notte, di parole oscuramente minacciose di lei («Vedrete quel che farò») (99), dello squillare di un campanello (suonato a bella posta o fortuitamente?), della corsa del

---

<sup>45</sup> I. Magnani, *Difese criminali lette nanti la legazione e congregazione di Bologna*, Torino, Chiara, 1830, vol. II: 89 (la prima edizione, bolognese, è del 1825).

marchese fuori della stanza per avere aiuto, della scoperta di un coltello e del sangue, infine della repentina morte di Cattina. Ecco il momento topico:

S'accorse appena lo sbigottito marchese che dal petto della sventurata consorte scaturiva il sangue, e tosto comprese esser ella stata la vittima d'un maniaco momentaneo furore. Ma non era quello il tempo delle riflessioni. Sapere allora non potea, né quante né quali fossero le ferite, non se leggiere, non se gravi, non se mortali. Un pronto soccorso era l'unico mezzo di salvarla. Dunque esce immantamente dalla camera, e dietro alla figlia con gran fretta anzi *fuga* corre per chiamare ajuto. Afferma la figlia che *il signor padre allora gridava ajuto, venendo giù dietro di me per le scale* (*Proc. Fol. 44*).<sup>46</sup>

Le testimonianze e le parole pronunciate dai figli sono cruciali e nello stesso tempo controverse per la difesa di Magnani, in particolare lo è la manifestazione di sorda ostilità del figlio adolescente nei confronti del padre: «Potrebbe a taluno alcun'ombra indurre quella specie di rimprovero del figlio al padre quando gli disse *Adesso el sarà contento*. Ma si avverta che il figlio nulla sapeva del fatto, nulla delle circostanze, nulla dell'arme, in somma nulla, affatto nulla. Qual meraviglia se nel primo istante di sì gran dolore e sbigottimento, di bocca gli uscisse una parola non misurata? Parola però che per sé nulla stabilisce, e che, per quello accadde poi e che sarà a suo luogo notato, prova ben l'amore d'un figlio verso la madre, ma nulla vale per rendere sospetto il padre» (118) (il figlio saltò subito su un cavallo per chiamare un prete, constatate le condizioni disperate di Cattina). Magnani ripete più volte trattarsi di una questione di fatto, non di diritto: «È certo che le ferite sono state la causa della morte: ed è certo ancora che dessa le riportò in tempo che trovavasi sola con il signor marchese. Dunque o deve essersi ferita da sé, o fu ferita dal marito» (112). Elenca l'avvocato in buon ordine gli indizi contro il marchese e gli indizi, ovvero prove (come stabilì il Tribunale) a favore dell'imputato. Ha buon gioco a dimostrare che il suo cliente mai si

---

<sup>46</sup> Ivi: 100-101: il corsivo nel testo.

fosse macchiato di azioni violente in vita sua (Albergati aveva all'epoca dei fatti cinquantotto anni) e che mai e poi mai avesse usato espressioni minacciose nei confronti della moglie («tutto il furore era nella moglie; e tutta nel marito la premura di persuaderla che con la maggior tenerezza ei l'amava e con il più costante trasporto») (117). Quanto ai fatti: il coltello era possesso della moglie, custodito in un cassetto della sua stanza e rarissimamente adoperato (infatti recava tracce di ruggine); le ferite non potevano che essere state auto-inferte («sitate entrambe sotto la sinistra mammella, e penetranti nella cavità del torace, ed ambe *con direzione dal basso all'alto*») (109): infine parlava da sé la somma flemma del marito, consegnatosi volontariamente agli uomini che lo conducevano in carcere. Tutto questo è, per l'avvocato, prova di innocenza. Non è che Magnani si accontenti d'essere un avvocato 'fattista', anzi egli sa esibirsi anche in congetture psicologiche. Il marchese sosteneva di continuare ad amare, anche per testimonianza di amici e di persone di casa, Cattina, la quale negava ciò fosse vero:

Or se in astratto si riguardino questi due soggetti che formavano la lite, più certamente dal *parricidio* [termine tecnico del diritto romano che definisce l'omicidio di un congiunto] dovea il marito essere rimosso per la proposizion sua affermativa, che non dal *suicidio* la moglie per la sua negativa: che più lontano è dall'uccidere altrui chi anche con calore sostenga d'amare, che non dall'uccidere se stesso chi già infuriato apprenda l'infelicità di non essere amato. In fatti abbiamo bene che il marchese s'impegnò a sostenere con fermezza ch'era la moglie amata e rispettata, ripetendo *sì sì*; ma sol della moglie sappiamo che nella sua contraddizione si lasciò trasportare e comprendere da una rabbia eccessiva. (147)

Ragionamento sottile, forse anche troppo. D'altra parte, un diverso tipo di argomentazioni vengono esibite nella lunga arringa, quelle che militano a sostegno di un giudizio, o pregiudizio, sociale:

Mai forse una sentenza assolutoria sarà stata più luminosa e più bella. Direi quasi che più farà lieti i giudici che la pronunceranno, che non il cavaliere che ne verrà assoluto. Lieti farà gli amici suoi e quanti sono in Italia ed Europa estimatori de' suoi pregi e talenti. Lieto finalmente, e più forse d'ogni altro voi, Principe Eminentissimo, che nel geloso pensiero che dato vi siete per il discoprimo del vero, la grata compiacenza proverete d'aver procurato così uno splendido trionfo dell'onestà e dell'innocenza. (112)

*Captatio benevolentiae* indiscretamente espressa: che insieme a tutte le altre circostanze, ragionamenti e insinuazioni contribuì al felice esito – per il marchese e per il causidico – del processo. Il Tribunale stabilì che non di omicidio ma di suicidio s'era trattato. Non perseguibile in termini legali era la memoria di Cattina: precisazione significativa alla luce delle discussioni settecentesche sulla depenalizzazione del suicidio.<sup>47</sup> La sentenza fu unanime.<sup>48</sup>

La letteratura, s'è detto, s'impadronì lestamente del penoso caso: la voce soffocata dell'infelice Cattina (soffocata anche, verrebbe da dire, dalle migliaia di parole eruttate dall'impetuoso avvocato) risuonò per esempio nella *Lettera* in versi di Giuseppe Compagnoni. Il poeta immagina che Cattina scriva dai Campi Elisi per rivendicare la libertà femminile d'amare:

Come la voce soffocar, che parla  
altamente in due còri uniti insieme

---

<sup>47</sup> Scrive Magnani, ivi: 112-113: «Non fa qui mestieri disputare, se a tenor delle leggi civili sarebbe un tal suicidio punibile, perché la Curia non ha le sue azioni intentate contro la memoria della moglie come *suicida*, ma contro il solo marito. In qualunque evento per altro non sarebbe compresa mai nelle pene dalle romane leggi contro coloro stabilite che la morte siansi da se stessi procurata». Si veda sul tema del suicidio nel dibattito contemporaneo: P.L. Bernardini, *Le rive fatali di Keos. Il suicidio nella storia intellettuale europea da Montaigne a Kant*, Torino, Fondazione Fabretti, 2009.

<sup>48</sup> Cfr I. Magnani, *Difese criminali* cit., vol. II: 187, nota: «L'8 novembre 1786 [il Tribunale] emanò la sentenza del tenor seguente: «*Dominum Marchionem Franciscum Albergati Capacelli pro praetensio uxoricidio absolvendum foret, et esse tamquam repertum non culpabilem nempe ex capite innocentiae unanimi suffragantium voto*».

per reciproco affetto? Il dispotismo  
nei serragli dell'Asia il crudo esempio  
diè d'un colpo sacrilego, che tronca  
di cento stirpi la vital radice.  
È barbaro il pensier, ma poiché in Asia  
dal capriccio d'un sol pende ogni vita,  
di un despota ai piaceri inopportuno  
forse il colpo non è. Perché di sangue  
l'acciar non tinge, men crudele pretende  
d'esser l'Europeo?<sup>49</sup>

L'intralcio, faticoso ragionamento in versi di Compagnoni, mentre rifà la storia dei contratti nuziali della lontana Asia, e nega esplicitamente che il delitto sia mai stato compiuto dal marchese, allude però a un dispotismo maritale in cui l'ingenuità femminile, specie nei legami matrimoniali *diseguali*, soccombe. E citare, per negarlo, «l'acciar» *non* tinto di sangue non costituiva forse un'allusione ostile?

Nei versi del letterato Compagnoni, fecondissimo e mediocre, rivivono vicende che l'eloquenza di un avvocato aveva contribuito a rendere popolari. Al declinare dell'Antico Regime la parola di un causidico e quella, in controcanto, di un verseggiatore risuonavano concordemente discordi: nelle aule di tribunale e nelle stanza di Parnaso nobili e ignobili erano implicitamente contrapposti. Un urto non solo privato, che la Rivoluzione, teste anche Compagnoni,<sup>50</sup> avrebbe presto reso palese.

---

<sup>49</sup> [G. Compagnoni], *Cattina, ossia lettera* cit.: 11.

<sup>50</sup> Compagnoni ebbe parte rilevante nel triennio giacobino tra Venezia, le Romagne e Milano; a lui è attribuita l'*invenzione* – sul modello francese – del nostro tricolore.

## Bibliografia

### *Testi*

- |                |      |  |
|----------------|------|--|
| Badoaro, P.    | 1590 | <i>Orationi civili</i> , Venezia, Bonfadino.   |
| Balbi, L.A.    | s.d. | <i>Arringo per la Signora N.N. in causa di deflorazione</i> , Venezia, s.e.  |
| Barbaro, M.    | 1786 | <i>Tre azioni criminali a difesa</i> , Venezia, Storti.  |
| Compagnoni, G. | 1786 | <i>Cattina, ossia lettera di questa Donna al Marchese Albergati suo marito</i> , Torino, Briolo.   |
| Curti, L.      | 1755 | <i>Arringhe</i> , Venezia, Occhi.  |
| D'Andrea, F.   | 1990 | <i>Avvertimenti ai nipoti</i> , a cura di I. Ascione, Napoli, Jovene.  |
| De Luca, G.B.  | 1755 | <i>Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, nelle cose più ricevute in pratica; moralizzato in lingua italiana</i> , Colonia [cioè, Venezia, Fenzo]. |
| —              | 2010 | <i>Lo stile legale</i> . Premessa di G. Alpa e introduzione di A. Mazzacane, Bologna, Il Mulino.   |
| —              | 2012 | <i>Proemio al Dottor volgare. Difesa della lingua italiana</i> , a cura di R. Ruggiero, Torino, Aragno.  |
| Denina, C.     | 1776 | <i>Biblioepa o sia l'arte di compor libri</i> , Torino, Fratelli Reycends.   |
| Dupaty, C.     | 1789 | <i>Lettres sur l'Italie en 1785</i> , Rome, s.e.   |
| —              | 2006 | <i>Lettere sull'Italia nel 1785. Da Genova a Firenze</i> , a cura di D. Arecco, con una  |

		prefazione di C. Bitossi, Novi Ligure, Città del Silenzio
Filangieri, G.	1798	<i>La scienza della legislazione</i> , Genova, Gravier.
Giraud, G.	1821	<i>Il sospetto funesto, ossia la sventura degli innocenti coniugi Albergati</i> , Palermo, Gagliano e Gaudiano.
Goethe, J.W.	1983	<i>Viaggio in Italia</i> , Milano, Mondadori.
Goldoni, C.	1959	<i>Mémoires pour servir à l'histoire de sa vie et à celle de son théâtre</i> , I, XXV, in Id., <i>Tutte le opere</i> , Milano, Mondadori.
Levi, C.	1945	<i>Cristo si è fermato a Eboli</i> , Torino, Einaudi.
Magnani, I.	1830	<i>Difese criminali lette nanti la legazione e congregazione di Bologna</i> , Torino, Chiara.
Marotta, G.	1948	<i>San Gennaro non dice mai no</i> , Milano, Longanesi.
Mazzuchelli, G.M.	1758	<i>Gli Scrittori d'Italia</i> , Brescia, Bossini.
Oderico, T.	1730	<i>Il perfetto giudicente. Dialoghi morali, dove si trattano le regole e ammaestramenti più utili e importanti a chi nell'ufficio di Governatore, Capitano, Commissario, Podestà, o Vicario amministra Ragione e Giustizia</i> , Genova, Franchelli.
Pannà, C.	1765	<i>Dell'artificio della disputa veneziana libri tre. Aggiungonsi quattro Dispute sopra uno stesso soggetto in vernacolo veneziano</i> , Venezia, Pasquali.
Sansovino, F.	1566	<i>L'avvocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'auttorità che hanno i magistrati di Venetia. Con la pratica delle cose</i>

- giudiciali nel Palazzo*, Venezia, Lelio Bariletto e fratelli.
- Seriman, Z. 1764 *Viaggi di Enrico Wanton alle terre incognite australi, ed ai regni delle Scimie e de' Cinocefali*, Berna [ma: Venezia, Remondini].
- Vico, G.B. 1982 *Le orazioni inaugurali*, a cura di G.G. Visconti, Bologna, Il Mulino.
- 1989 *Institutiones oratoriae*. Testo critico, versione e commento di G. Crifò, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa.

### *Critica*

- Bonora, E. 1994 *Ricerche su Francesco Sansovino imprenditore librario e letterato*, Venezia, Istituto Veneto di Lettere Scienze ed Arti.
- Cevolotto, M. 1931 *Carlo Goldoni avvocato veneto*, Bologna, Cappelli.
- Collison-Morley, L. 1909 *Giuseppe Baretti with an Account of his Literary Friendships and Feuds in Italy and in England in the Days of Dr. Johnson*, London, Murray.
- De Fecondo, G. – Morelli Timpanaro, M.A. (cura di) 2009 *Carlo Goldoni avvocato a Pisa (1744-1748)*. Introduzione di U. Santarelli, Bologna, il Mulino.
- Ferrante, R. 1989 *Il «governo delle cause»: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXII: 181-298.
- Giannone, A.M. 1962 *Un inedito veneziano di Carlo Porta*, «Rassegna Gallaratese di Storia e



- d'Arte», XXI/1, 1962: 3-16.
- Mooney, M. 1991 *Vico e la tradizione della retorica*. Introduzione di A. Battistini, Bologna, Il Mulino.
- Mortara Garavelli, B. 2001 *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.
- Savoia, F. 2010 *Fra letterati e galantuomini. Notizie e inediti del primo Baretti inglese*, Firenze, Società Editrice Fiorentina.
- Tarello, G. 1976 *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino.
- Timpanaro Morelli, M.A. 2004 *Carlo Goldoni e Pisa: ricerche e documenti inediti in Archivio di Stato*, «La Rassegna della letteratura italiana», s. IX: 401-443.
- Tomasin, L. 2001 *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano*, Padova, Esedra.
- Vicentini, C. 2012 *La teoria della recitazione. Dall'antichità al Settecento*, Venezia, Marsilio.